DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1655 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2022

che riconosce la relazione contenente informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione della soia in Argentina a norma dell'articolo 31, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ([1]), in particolare l'articolo 31, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce che, per poter essere conteggiati ai fini degli obiettivi fissati nella direttiva, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa devono ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. A tal fine, l'articolo 29, paragrafo 10, fissa soglie specifiche di riduzione delle emissioni per tali combustibili e l'articolo 31 disciplina le modalità di calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal loro utilizzo. Nell'effettuare questi calcoli è possibile utilizzare i valori standard fissati negli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001. In determinate condizioni, anziché utilizzare i valori standard delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole è possibile utilizzare i valori tipici. I valori tipici rappresentano il valore medio in una determinata zona e possono essere comunicati alla Commissione dagli Stati membri o da paesi terzi. Possono essere utilizzati solo se la Commissione ne riconosce l'accuratezza.

(2) Il 16 febbraio 2022 l'Argentina ha trasmesso alla Commissione la relazione finale contenente i dati necessari ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione della soia tipicamente prodotta nelle regioni dell'Argentina equivalenti alle regioni NUTS 2 ([2]) dell'Unione europea, chiedendo il riconoscimento dell'accuratezza dei dati conformemente all'articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.

(3) La Commissione ha valutato la relazione e ha constatato che contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione della soia tipicamente prodotta nelle regioni dell'Argentina equivalenti alle regioni NUTS 2 dell'Unione europea.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, la relazione che l'Argentina ha presentato alla Commissione per il riconoscimento il 16 febbraio 2022 contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione della soia tipicamente prodotta nelle regioni dell'Argentina equivalenti alle regioni NUTS 2 dell'Unione europea. L'allegato riporta la sintesi dei dati contenuti nella relazione.

Articolo 2

La decisione è valida per cinque anni a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore. Le modifiche eventualmente apportate alla relazione, quale presentata alla Commissione a fini di riconoscimento il 16 febbraio 2022, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione valuta le modifiche notificate per stabilire se la relazione contiene ancora i dati accurati sulla base dei quali è stata riconosciuta.

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

([2]) Il sistema NUTS è un sistema di classificazione delle unità territoriali dell'UE per la statistica.

Articolo 3

La Commissione può abrogare la presente decisione se è chiaramente dimostrato che la relazione non contiene più dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione della soia prodotta in Argentina.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Sintesi per categoria delle emissioni totali di gas a effetto serra associate alla coltivazione della soia nelle regioni dell'Argentina, in kg CO_2eq per tonnellata di sostanza secca della soia

Provincia	Emissioni di gas serra da residui di coltivazione ($kgCO_2eq$/t sostanza secca)	Emissioni di gas serra da applicazione di fertilizzanti ($kgCO_2$ eq/t sostanza secca)	Emissioni di gas serra da uso di combustibili ($kgCO_2$ eq/t sostanza secca)	Emissioni di gas serra da produzione di carburanti ($kgCO_2$ eq/t sostanza secca)	Emissioni di gas serra da produzione di prodotti chimici per l'agricoltura ($kgCO_2$ eq/t sostanza secca)	Emissioni di gas serra da produzione di fertilizzanti ($kgCO_2$ eq/t sostanza secca)	Emissioni di gas serra da produzione di sementi ($kgCO_2eq$/t sostanza secca)	Totale ($kgCO_2eq$/t sostanza secca)
BUENOS AIRES	95,90	3,94	40,79	3,94	40,64	5,61	0,00	190,81
CHACO	97,41	6,60	53,97	5,21	70,30	6,23	0,00	239,72
CÓRDOBA	89,04	5,13	36,91	3,56	41,05	4,89	0,00	180,58
ENTRE RÍOS	102,53	13,11	51,29	4,95	57,61	15,91	0,00	245,41
LA PAMPA	90,75	3,61	37,07	3,58	36,12	4,08	0,00	175,20
SALTA	94,87	1,08	51,34	4,96	55,72	1,39	0,00	209,36
SANTA FE	88,54	1,86	36,05	3,48	43,95	4,40	0,00	178,28
SANTIAGO DEL ESTERO	93,15	0,41	48,09	4,64	54,91	0,42	0,00	201,62
TUCUMÁN	94,87	1,08	51,34	4,96	55,72	1,39	0,00	209,36